

Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931- pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

Decreto n. 13 del 20 aprile 2017

Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 03 del 20 aprile 2017
ai sensi dell'art. 167, co.4 e 5, ed art.181, comma 1-quater, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista l'istanza presentata dalla sig.ra Morese Erminia nata a Castel San Giorgio (SA) il 03.06.1952 ed ivi residente alla via Villa Antonietta n. 13, C.F.MRSRMN52H43C259P, acquisita al prot. gen. al n. 739 in data 22 febbraio 2016, con allegata documentazione tecnico amministrativa a firma dell'arch. Luigi Fasolino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 2734, finalizzata all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167, commi 4 e 5 e 181 commi 1 ter e 1 quater del d.lgs.42/2004 e s.m.i. e di conformità urbanistica ai sensi dell'art.36-37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, consistenti nella realizzazione di opere di sistemazione esterna, di realizzazione di una tettoia e di un pergolato in legno, nonché in modifiche prospettiche al fabbricato ubicato alla via S. Croce n.9 della località Giungatelle, in catasto al foglio 6, part.lla 217 e 679-681;

vista la documentazione tecnica e progettuale allegata all'istanza, redatta dall'arch. Luigi Fasolino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 2734;

visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, come successivamente modificato ed integrato;

visto il Decreto Ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 23 aprile 1969, con cui si dichiara, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1397, il notevole interesse pubblico della zona litoranea del territorio del Comune di Montecorice (*tale zona è delimitata nel modo seguente: mare tirreno, confine comunale di Castellabate, strada statale 267, tratturo che da Case del Conte conduce alle quote 72, 120, 247, 242, 151, compreso il centro abitato di Montecorice dalla quota 133 per il tratturo alle case Ariola alla quota 156, per lo stesso alla quota 39 per il rio Roviscelli al ponte sulla strada statale 267; da questa dal km. 30+600 lungo il tratturo che dalle Case Milee si perviene all'abitato di Ortodonico ed al confine comunale di Serramezzana e S. Mauro Cilento. Nella suddetta zona sono compresi anche i centri abitati di: Resaine, S. Nicola del Lembo, S. Nicola a mare e Agnone*);

visto l'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nonché il D.P.R. 5 giugno 1995 recante l'Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la delimitazione in via definitiva del territorio del Parco stesso;

viste le leggi regione Campania n.54 del 29.05.1980, n.65 del 01.09.1981 e n.10 del 23.02.1982 con cui sono sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall' art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

viste le "Direttive per l' esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 - *tutela dei beni ambientali.*" allegate alla L.R.C.10/82;

vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.1122 del 19 giugno 2009, pubblicata sul BURC n.43 del 6 luglio 2009, avente ad oggetto: "*requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2 – determinazioni*";

vista la Circolare della Regione Campania - A.G.C. Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici – Settore Politica del Territorio prot.n. 2011.0144386 del 23.02.2011;

vista la nota dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, Tutela dei beni ambientali e paesaggistici della Regione Campania, on.le Marcello Tagliatella, prot.n.942/SP del 07.07.2011;

vista la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, di cui alla nota prot.n.942/SP del



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931- pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

07.07.2011, diramata dall'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Marcello Tagliatela, redatta dal Settore politiche del Territorio della Regione Campania prot.n.0502279 del 02.08.2011;
vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2016, con cui si istituisce la "Commissione Locale per il paesaggio" conformemente alle norme ed agli atti di indirizzo in precedenza richiamati;
visto il Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero approvato con D.M. 4 ottobre 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 1998;

visti gli artt. 167, commi 4 e 5, ed art.181, comma 1-quater, del D. Lgs.42/04 e s.m.i.;

rilevato che le opere de quibus ricadono in area sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte Terza e Quarta del D.Lgs.42/04 e s.m.i. per effetto di quanto disposto dall'art.142, co.1, lett. f) del D.Lgs.42/04 e s.m.i.;

dato atto che con nota prot.n. 3802 del 25.07.2016, successivamente integrata con nota acquisita al prot. gen. al n. 6631 in data 20 dicembre 2016, questo Comune chiedeva alla Soprintendenza per i B.A.P. di Salerno ed Avellino, con riferimento al procedimento in oggetto, l'espressione del parere vincolante di cui all'art.167, comma 5 e 181, comma 1-quater del D.Lgs.42/04 e s.m.i., trasmettendo la documentazione tecnico amministrativa prodotta dagli istanti e dando contestualmente alla sig.ra Morese Erminia comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

dato atto ancora:

- la Soprintendenza per i B.A.P. per le province di Salerno ed Avellino con nota prot. 5865 del 06 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1340, ha espresso *"parere favorevole per la positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica...."*;
- la Commissione Locale per il Paesaggio, costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2016, in riferimento alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica de qua, nella seduta del 25 marzo 2017, verbale n. 08, ha espresso parere favorevole: *"La Commissione, esaminata l'istanza presentata dalla sig.ra Morese Erminia, acquisita al prot. n. 739 del 22.02.2016, finalizzata all'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167, commi 4 e 5, e 181 commi 1 ter e 1 quater del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., di opere realizzate in assenza di titoli abilitanti, consistenti nella realizzazione di opere di sistemazione esterna, di realizzazione di una tettoia e di un pergolato in legno, nonché in modifiche prospettiche di un esistente fabbricato; preso atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. con nota prot. 5865/2017, acquisito al prot. del Comune al n. 1340 del 13.03.2017; considerato che le opere realizzate non sono tali da incidere in modo significativo nell'ambito tutelato, ritiene che ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 167, co 5, del D.Lgs 42/04 e s.m.i., vada applicata la sanzione minima prevista dalla normativa vigente, facendo riferimento all'art. 3 del decreto LL.PP. 26 settembre 1997"*;

preso atto che ai sensi del comma 5 dell'art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. il parere espresso dalla competente Soprintendenza ha valore vincolante per la definizione del procedimento de quo;

preso atto, altresì, che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 25 marzo 2017, verbale n. 08, ha ritenuto che l'intervento eseguito per il quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole non abbia determinato alcun danno e ritiene che per la quantificazione del profitto conseguito vada applicata la sanzione minima prevista dalla normativa vigente per la realizzazione di opere analoghe;

rilevato, dall'esame della documentazione esaminata, che le opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, per le quali è possibile concludere positivamente il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, alla luce dei pareri su richiamati, si riferiscono alla realizzazione di opere di opere di sistemazione esterna di un esistente fabbricato, realizzazione di una tettoia ed un pergolato in legno, nonché modifiche prospettiche;

preso atto, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla definizione del procedimento ex art.167, co.4 e 5, e 181, co.1-ter-1-quater, D.Lgs.42/04 e s.m.i., mediante il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistico richiesto previa determinazione della sanzione di cui all'art.167, co.5, della norma in precedenza richiamata;

rilevato che con nota acquisita al prot. gen. del Comune in data 31 marzo 2017 al n. 1734, la sig.ra Morese Erminia ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria, autodeterminata pari a € 516,00, di cui alla quietanza di Poste Italiane n. 0024 del 30 marzo 2017, successivamente integrata con quietanza di Poste Italiane n. 0024 del 30 marzo 2017 di importo pari a € 0,46, di cui alla nota acquisita al prot. gen. del Comune in data 20 aprile 2017 al n. 2106;



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931 - pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

ritenuto che:

- l'indennità pecuniaria prevista dall'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, è la "... somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.";
- la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 25 marzo 2017, verbale n. 08 ha ritenuto che l'intervento eseguito per il quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole non abbia determinato alcun danno e che per la quantificazione del profitto conseguito vada applicata la sanzione minima prevista dalla normativa vigente;
- è possibile comunque determinare il valore del profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere in esame facendo riferimento a quanto stabilito dall'art.3 del Decreto 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, così come recepito e determinato con Delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 31.10.1997;
- le opere di cui all'accertamento di conformità in oggetto sono assimilabili alle opere di cui alla Tipologia di abuso 2, come definita nell'allegato alla legge 47/85 (*Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa*), per le quali il profitto minimo è quantificabile in £ 1.000.000, pari a € 516,46;
- il profitto conseguito mediante le trasgressioni per le quali è possibile concludere positivamente il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è pari a € 516,46;

ritenuto, pertanto, che:

- la conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente alle opere per le quali la Soprintendenza ha espresso, con nota prot. 5865 del 06 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1340, "*parere favorevole in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica*", all'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria determinata ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs.42/04 e s.m.i.;
- l'importo autoderminato e versato dalla sig.ra Morese Erminia, di cui alla quietanza di Poste Italiane n. 0024 del 30 marzo 2017, trasmessa con nota acquisita al prot. gen. del Comune in data 31 marzo 2017 al n. 1734, successivamente integrata con quietanza di Poste Italiane n. 0024 del 30 marzo 2017 di importo pari a € 0,46, di cui alla nota acquisita al prot. gen. del Comune in data 20 aprile 2017 al n. 2106, sia complessivamente congruo con le modalità di calcolo stabilite dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 25 marzo 2017, verbale n. 08;

preso atto, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla definizione del procedimento ex art.167, co.4 e 5, e 181, co.1-ter-1-quater, D.Lgs.42/04 e s.m.i., mediante il rilascio dell'accertamento di compatibilità;

vista la deliberazione n. 57 del 01.07.2016, con cui si attribuisce al sottoscritto avv. Pierpaolo Piccirilli, l'incarico di *Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica del Comune*, preposto cioè allo svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento con riferimento alle attività delegate in materia paesaggistica (procedimenti di autorizzazione ex art.146 D.Lgs.42/04 e s.m.i. – ex D.P.R. 139/2010; procedimenti ex art.167, co.4 e succ. D.Lgs.42/04 e s.m.i.), ivi inclusa l'emissione dei provvedimenti finali;

CONCEDE

alla **sig.ra Morese Erminia**, nata a Castel San Giorgio (SA) il 03.06.1952 ed ivi residente alla via Villa Antonietta n. 13, C.F.MRSRMN52H43C259P, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.167, co.5, e art.181, co. 1-quater, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed **in conformità al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P.** di Salerno ed Avellino con nota prot. 5865 del 06 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1340, con la quale ha espresso "*parere favorevole in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ...*";

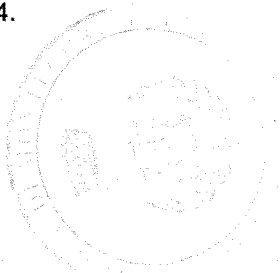


ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

per le opere realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, consistenti nella realizzazione di opere di sistemazione esterna, di realizzazione di una tettoia e di un pergolato in legno, nonché in modifiche prospettiche al fabbricato ubicato alla via S. Croce n.9 della località Giungatelle, in catasto al foglio 6, part.lla 217 e 679-681, così come rappresentate negli elaborati grafici, a firma dell'arch. Luigi Fasolino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 2734, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'accertamento di conformità urbanistica.
Eventuali opere di completamento dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo n. 42/04.

Montecorice, 20 aprile 2017



Il Sindaco, in qualità di
Responsabile della Tutela Paesaggistica
Avv. Pierpaolo Piccirilli

Allegati:

- parere espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino con nota prot. 5865 del 06 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1340;
- documentazione tecnica redatta dall'arch. Luigi Fasolino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 2734 (solo per l'originale in atti), specificatamente:
 - elaborato n. 1 – *Relazione tecnica*;
 - elaborato n. 2 – *Documentazione fotografica*;
 - elaborato n. 3 – *Elaborati cartografici*;
 - elaborato n. 4 – *Planimetria generale e profilo....*;
 - elaborato n. 5 – *Grafici dello stato di fatto....*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del

Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE

DI SALERNO E AVELLINO

Via TASSO, 46 - 84121 SALERNO

Tel. 089 318174 - Fax 089 318120

Via Trotula de Ruggiero - SALERNO

TEL. 089 5647201

Via Dalmazia, 22 - 83100 AVELLINO -

TEL. 0825 279111 - FAX 0825 24269

Al Responsabile dell'UTC del
Comune di Montecorice (Sa)

Prot. n.

5865

cl. 34.19.10/19.

Oggetto: Decreto legislativo 42/04, art. 167, commi 4 e 5. Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate nel comune di Montecorice, località Giungatelle, foglio 13, part. 234.

Ditta: Morese Erminia.

PARERE FAVOREVOLE

Codesta Amministrazione ha chiesto, con nota n. 3802 del 25-07-2016, integrata con nota n. 6631 del 20-12-2016, il parere preventivo di questo Ufficio previsto dall'art. 167, comma 5, relativo all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto.

Le opere, in diffinitività dei titoli autorizzativi, da quanto dichiarato e documentato dal progettista, consistono nella modifica prospettica delle facciate, la realizzazione dei divisori interni al piano sottotetto, la realizzazione di una tettoia in legno sul lato Ovest e di un pergolato a Sud.

L'area interessata dalle opere è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004:

- per effetto del D.M. 20-03-1969 perché "la zona ricca di suggestive visioni panoramiche, con centri abitati caratteristici e armonicamente fusi nell'ambiente, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile dagli innumerevoli belvedere, accessibili al pubblico offerti dalle strade che si svolgono in quelle località, lungo propaggini collinari, pittorescamente rivestite di spontanea vegetazione di pini e aperte a vista dei due ridenti seni marittimi di Ogliastro e di Agnone, a sud - est di Punta Licosa e inoltre forma con i suoi abitati un complesso di cose immobili avente valore estetico tradizionale";
- ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera f, in quanto "ricade nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano".

Considerato che le opere abusivamente eseguite, rientrano nei limiti fissati dal D.Lgs 42/04, art. 167, comma 4 e risultano compatibili con le esigenze di tutela dell'area vincolata, in quanto non modificano sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi, questa Soprintendenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il responsabile del procedimento comunale, verificherà, prima del rilascio dei titoli edilizi, la liceità del manufatto originario e delle opere di sistemazione esterna.

Le opere di completamento dovrà preventivamente essere autorizzata ai sensi dell'art. 146 del D.Lvo 42/04.

Si rammenta che, a norma dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs 42/04, "il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima".

Resta inteso che il presente provvedimento è reso ai soli fini ambientali e che eventuali diritti di terzi potranno farsi valere presso gli altri organi istituzionalmente riconosciuti.

Il funzionario responsabile del procedimento

arch. Vittorio Grieco

il Soprintendente

arch. Francesca Casule